



# COMUNE DI QUADRI

( Provincia di Chieti )

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112  
Fax 0872 945170 e-mail [comune.quadri@libero.it](mailto:comune.quadri@libero.it)  
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

## ORDINANZA N.3

Prot.1027/II.1

**Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione svolgimento mercato cittadino, DPCM 09.03.2020, art. 1, c. 2. Provvedimenti.**

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO:

- **CHE** il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- **CHE** alla luce dello scenario internazionale e dei contagi avvenuti in Italia, il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

#### Evidenziato:

- **CHE** in tale contesto si rende necessario attuare immediate azioni di prevenzione e misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente le situazioni di pregiudizio per la collettività;
- **CHE** il particolare carattere diffusivo dell'epidemia sta generando nel Paese ed anche nella Regione Abruzzo una situazione epidemiologica in continua evoluzione con aumento dei casi di contagio e di decesso;

#### VISTI:

- il D.L. 23.02.2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 23.02.2020, recante, recante "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6"
- il DPCM del 25.02.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6"
- il DPCM del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6"
- il DPCM del 04.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6"
- il DPCM del 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6" applicabili sull'intero territorio nazionale"

**VISTA** l'Ordinanza n. 1 del 26.02.2020 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

**RILEVATO CHE** nel mercato cittadino all'aperto, la connotazione dei banchi non consente il rispetto di quanto previsto nel D.P.C.M. 9 marzo 2020 che, all'art. 1, c. 2 recita "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

**DATO ATTO CHE** il mercato settimanale e quelli derivanti da venditori itineranti agricoli e non, sono particolarmente frequentati dai cittadini per lo più anziani e, dunque, maggiormente esposti al contagio;

**RITENUTO CHE**, alla luce di quanto precede, si rende necessario dover disporre, fino al 03.04.2020 compreso, la sospensione del mercato cittadino settimanale all'aperto e regolamentare le vendite di prodotti agricoli e non da parte di soggetti itineranti;

### ORDINA

per le motivazioni di cui in narrativa ,ed in specie per quanto previsto dall'art. 1, c. 2 che recita "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico":

- **LA SOSPENSIONE**, fino al 03.04.2020 compreso, **del mercato cittadino all'aperto** che si tiene ogni sabato sulla Piazza del Popolo e lungo via G. Marconi;
- **AGLI ITINERANTI**, di fornire il prodotto ad un cittadino alla volta, garantendo tra gli stessi il rispetto di legge della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- **AGLI ESERCIZI PUBBLICI** presenti sul territorio di adeguarsi a quanto riportato nel D.P.C.M. 08.03.2020 all'art. 2 lettere e) ed f) attivandosi al fine di garantire nei propri esercizi pubblici il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di regolare l'ingresso degli utenti senza generare affollamenti all'interno.

### INFORMA

• che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

• che le forze dell'ordine, presenti sul territorio, sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

• che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art 650 del codice penale.

### DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Quadri;

Dì trasmettere il presente provvedimento:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- al Comando dei Carabinieri di Quadri;

Dalla Residenza Municipale, 11 Marzo 2020

Il Sindaco  
F.to Silvio Di Pietro